



Legge di bilancio 2026 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

FAI INFORMA 003/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42 – è stata pubblicata la [legge 30 dicembre 2025, n. 199](#), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali misure contenute nella legge, tratta dalla consultazione dei siti del [Ministero del Lavoro](#) e del [MEF](#), non prima tuttavia di aver evidenziato che, tra le misure previste, al comma 129 dell’art. 1 troviamo il secondo riallineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio, dopo quello previsto dal decreto del 14 maggio 2025.

Con questo nuovo riallineamento, dal 1° gennaio 2026 l’accise sulla benzina diminuisce di 4,05 centesimi €/litro mentre quella sul gasolio usato come carburante subisce un incremento della stessa misura; così facendo, gli importi delle accise sui due carburanti diventano identici, ammontando entrambi a € 672,90 € per mille litri di gasolio. Ovviamente, anche in questo caso, coloro che richiedono il rimborso delle accise sul gasolio recupereranno il nuovo incremento con la domanda inerente agli acquisti effettuati nel primo trimestre 2026.

Fatta questa premessa, tra le novità più importanti della legge di bilancio di competenza dei predetti dicasteri, si segnalano le seguenti:

- **Misure per le imprese**

Introdotta, su un orizzonte triennale, il regime di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (commi 427-436).

La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 ed è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure: +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per investimenti in: beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per fruire dell'agevolazione, l'impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero del Made in Italy di concerto con il Ministero delle Finanze. Ulteriore condizione, per accedere alla misura e che i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Istituito anche un fondo, con una dotazione di 1,3 miliardi di euro, volto a incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "Industria 4.0"; finanziato il credito d'imposta nella Zona economica speciale unica (ZES unica Mezzogiorno), il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). Rifinanziati anche i contratti di sviluppo e la misura agevolativa "Nuova Sabatini" per il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Inoltre, la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

- **Misure fiscali e sostegno al reddito**

Riduzione della seconda aliquota dell'IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata solo per i redditi superiori a 200.000 euro.

Regime fiscale agevolato su rinnovi contrattuali:

- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell'anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026;
- 1%(rispetto al 5% previgente) – sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell'importo fruibile;
- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non

superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Confermato l'innalzamento a 35mila euro della soglia di redditi da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della cosiddetta flat tax al 15 per cento sui redditi autonomi.

Raddoppiate le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie a partire dal 2026 (cosiddetta Tobin tax).

Viene inoltre introdotta la [rottamazione quinquies](#) per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).

- **Misure per il lavoro e previdenziali**

Riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato, viene autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l'assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.

Viene inoltre prorogata al 31.12.2026 l'APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l'accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l'applicazione di alcune misure di semplificazione nell'accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

In materia di previdenza complementare, dal 1° luglio 2026 scatta l'adesione automatica per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. Inoltre, viene estesa la platea delle aziende che dovranno conferire al fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, incluso quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti; da quanto sopra si escludono, per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all'anno precedente inferiore ai 60 dipendenti, mentre dal 2032 l'obbligo verrà esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

Quanto agli incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro, dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell'orario al 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell'orario). L'esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Viene inoltre rafforzata la disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l'obiettivo di preservare l'occupazione:

a) è estesa fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;

b) è estesa fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;

c) viene esteso il riconoscimento dell'indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);

d) estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

- è portato a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all'anno;
- viene elevato da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dei commenti integrali presenti nei siti del Ministero del lavoro e del MEF. Ci riserviamo comunque di tornare sull'argomento una volta che la Confcommercio avrà diffuso il consueto commento analitico sulla legge di bilancio.